



Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale n. 1/GST del 29 gennaio 2026

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

TERZA CATEGORIA AVELLINO

RECLAMO ASD PANNI

GARA DINAMO MONTEVERDE – ASD PANNI DEL 18/01/2026

Il GST, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 28 del 22/01/26 pag. 781, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposto, visti gli atti ufficiali, rileva che esso va dichiarato inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 c. 1 lett. b del CGS, che dispone che i Giudici Sportivi Territoriali giudicano in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento della gara con esclusione dei fatti che investono decisioni tecniche e disciplinari adottate in campo dall'arbitro o che siano devolute all'esclusiva discrezionalità di questi, ai sensi della Regola n. 5 del Gioco del Calcio.

Tanto premesso,

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla soc. ASD PANNI, disponendo l'incasso della tassa reclamo, già versata.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Vincenzo Festa

Pubblicato in Avellino il 29 gennaio 2026.

Il Segretario
Fernando Guerriero

Il Delegato
Antonio Ferola